

Legge regionale 30 dicembre 2009 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010).

Art. 8

(Finalità 7 - Sanità pubblica)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a cofinanziare con risorse proprie la costruzione del nuovo polo ospedaliero di Pordenone, la ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara e la realizzazione della nuova sede dell'Ospedale infantile Burlo Garofolo, attuati nell'ambito del programma degli investimenti nel Servizio sanitario regionale finanziato con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988).

(1)

2. Ad avvenuto completamento degli interventi di cui al comma 1, i beni immobili appartenenti alle aziende e istituti del Servizio sanitario regionale interessati dagli interventi e resisi disponibili a seguito del completo trasferimento delle funzioni ospedaliere nelle nuove strutture, verranno trasferiti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

(2)

3. Il patrimonio immobiliare acquisito dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a seguito del trasferimento di cui al comma 2 sarà valorizzato per ridurre l'indebitamento regionale derivante dal finanziamento di cui al comma 1.

(3)

4. Le modalità di finanziamento degli interventi di cui al comma 1 nonché le modalità e i valori relativi al trasferimento dei beni di cui al comma 2 saranno oggetto di apposito accordo di programma.

(4)

4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un piano economico-finanziario per la copertura degli investimenti di cui al comma 1, da attivare qualora il fondo nazionale di cui all'articolo 20 della legge 67/1988, per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico non fosse nuovamente finanziato e le risorse già assegnate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non fossero rese disponibili entro l'esercizio finanziario 2011.

(7)

4 ter. Il piano economico-finanziario di cui al comma 4 bis può contemplare operazioni di dismissione e valorizzazione di beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile della Regione e degli enti del Servizio sanitario regionale, anche con utilizzo a fini economici dei medesimi da parte dei soggetti realizzatori delle opere ovvero di soggetti terzi. Il piano economico-finanziario può avvalersi altresì degli strumenti e delle procedure di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

(8)

4 quater. L'Amministrazione regionale è autorizzata a eseguire le perizie e le stime immobiliari necessarie alla predisposizione del piano economico-finanziario di cui al comma 4 bis, nonché le indagini di mercato e gli studi urbanistici necessari a valutare le opportunità per gli operatori economici derivanti dalle operazioni di cui al comma 4 ter.

(9)

5.

(ABROGATO)

(5)

6.

(ABROGATO)

(6)

7.

(ABROGATO)

(11)

8.

(ABROGATO)

(10)

9. Dopo il comma 122 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), è inserito il seguente:

<<122 bis. Gli immobili di cui al comma 122 possono essere trasferiti, anche a titolo non oneroso e previo assenso dei Comuni originariamente proprietari, anche a consorzi di enti pubblici cui partecipi il Comune medesimo, fermo restando il vincolo di destinazione pubblica di cui alla medesima disposizione.>>.

10. Il titolo della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 (Interventi straordinari per la disinfestazione da zanzare e termiti), è sostituito dal seguente: << Interventi straordinari per la disinfestazione da zanzare, termiti, nonché per la derattizzazione>>.

11. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 2/1985dopo le parole: << disinfestazione dalle zanzare,>> sono inserite le seguenti: << nonché per la derattizzazione,>>.

12. Al secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 2/1985dopo le parole: << disinfestazioni da zanzare e termiti>> sono inserite le seguenti: << , nonché per la derattizzazione>>.

13. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 2/1985, come modificato dal comma 11, fanno carico all'unità di bilancio 7.2.1.1134 e al capitolo 4551 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

14. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella H.

Note:

- 1** Comma 1 sostituito da art. 8, comma 20, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
- 2** Comma 2 sostituito da art. 8, comma 20, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
- 3** Comma 3 sostituito da art. 8, comma 20, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
- 4** Comma 4 sostituito da art. 8, comma 20, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
- 5** Comma 5 abrogato da art. 8, comma 20, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
- 6** Comma 6 abrogato da art. 8, comma 20, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
- 7** Comma 4 bis aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 11/2011
- 8** Comma 4 ter aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 11/2011
- 9** Comma 4 quater aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 11/2011
- 10** Comma 8 abrogato da art. 8, comma 3, L. R. 15/2014
- 11** Comma 7 abrogato da art. 16, comma 2, lettera a), L. R. 27/2018